

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2015.

**Acquisto terreni circostanti il perimetro del lago grande di Monticchio siti nel comune di Rionero in Vulture (PZ) e affidamento incarico di rogito al notaio Annamaria Racioppi.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2017.

**Approvazione protocollo di intesa tra Regione Basilicata e Poste Italiane Spa per lo sviluppo di soluzioni innovative in campo sanitario. Autorizzazione alla sottoscrizione.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2018.

**Accordo interregionale tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per la gestione della mobilità sanitaria.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2019.

**Intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, conseguita nella seduta dell'08 luglio 2010, sullo schema di decreto interministeriale concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010 (repertorio atti n. 60/CU). Approvazione del Progetto Attuativo Regionale.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2020.

**Legge 3 agosto 2007, N.120 - Approvazione Linee Guida sull'attività professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza Medica, Veterinaria e del ruolo sanitario delle Aziende del S.S.R.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente

la riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale

la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n. 138/05 relative alla denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali

la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate

L.R. n.42 del 30.12.2009 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2010

L.R. n.43 del 30.12.2009 Bilancio di Previsione finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

la D.G.R. n.3 del 07.01.2010 approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

VISTI il Decreto legislativo del 30.12.92, n. 502, come modificato dai decreti legislativi 7.12.1993, n. 517, 19.6.1999, n. 229, 2.3.2000, n. 168, e 28.7.2000, n. 254, di riforma del Servizio Sanitario Nazionale

la Legge regionale del 31.10.2001, n. 39 relativa al "riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale" che all'art. 44 ha disciplinato il controllo degli atti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL e delle Aziende Ospedaliere

la Legge regionale dell'1.07.2008 n.12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.28 del 2.07.2008, come modificata e integrata dalla L.R. n.20 del 6.08.2008 e dalla L.R. 7 agosto 2009, n.27, relativa al "Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale"

PREMESSO che il D.P.C.M. del 27.03.2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale ha fissato i principi e i criteri per regolamentare detta attività

che il Decreto Legislativo 28.07.2000, n.254 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari” ha assegnato alle Regioni risorse finanziarie per la “definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professionale intramuraria” (comma 1, art.1) che la Legge 3 agosto 2007, n.120 – “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” ha impegnato le regioni ad adottare le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e ha fissato al 31.01.2009 la scadenza per rendere disponibili i locali destinati a tale attività

che la Legge 4 dicembre 2008, n. 189 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” ha prorogato il suddetto termine al 31.12.2012, stabilendo che, negli ambiti in cui non siano state adottate le iniziative di cui al comma 1, art.1 della L. n.120/2007, continuano ad applicarsi fino al 31.01.2010 i provvedimenti già adottati per assicurare la libero-professione intramuraria

che la Legge 26 febbraio 2010, n.25 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ha ulteriormente prorogato al 31.01.2011 la suddetta scadenza, con applicazione dei provvedimenti già adottati fino a tale data

PREMESSO altresì

- che la D.G.R. n.2364 del 06.11.2000 ha emanato le “Linee guida sull’attività professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende del S.S.R.”
- che la Determinazione Dirigenziale n.72AD.2009/D.00847 del 2.11.2009 - Tavolo

di confronto regionale ex art.5 dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008 delle varie dirigenze del S.S.R. – Presa d’atto dei verbali del 6.10.2009 e del 22.10.2009 – Linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa nelle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali – ha ribadito, in riferimento ai “Criteri generali per l’inserimento nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa”, le condizioni per il ricorso all’istituto previsto all’art.55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000

RAVVISATA la necessità, in relazione al mutato quadro normativo dell’ultimo decennio, di procedere ad una revisione delle linee-guida di cui alla sopracitata D.G.R. n.2364 del 06.11.2000, secondo i nuovi indirizzi del documento allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

RILEVATO che tali nuovi indirizzi rispondono all’obiettivo di rendere l’attività libero-professionale un ulteriore strumento delle politiche sanitarie della regione, per contrastare in particolare il fenomeno della migrazione sanitaria

TENUTO CONTO che le vigenti disposizioni sancite dalla L. n.120/2007 impongono, previo accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell’attività libero professionale della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del SSN (art. 1 - comma2) e ne consentono l’esercizio in locali dedicati, resi disponibili con adeguati interventi di ristrutturazione edilizia

TENUTO CONTO altresì che il comma 4 dell’art.1 della medesima legge prevede, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell’ambito delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, rispondenti a criteri di congruità e idoneità, tramite l’acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere

vincolante da parte del Collegio di direzione o della Commissione paritetica

**EVIDENZIATO** pertanto che, ai sensi del comma 2, atti della stessa L. n.120/2007 e s.m.i., nelle more del completamento dei suddetti interventi, si applicano, per assicurare la libera professione intramuraria e fino al 31.12.2012 i provvedimenti già adottati, secondo gli aggiornamenti di cui all'allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

**ACCLARATO** che eventuali e nuovi indirizzi, da definirsi nella normativa nazionale di riferimento e conferiti alle regioni attraverso intese e/o accordi potranno rendere necessarie ulteriori modifiche al suddetto documento

**RIBADITO** che all'acquisto di prestazioni aggiuntive di cui all'art.55 comma 2 del CC.NN.LL. dell'8.06.2000 si ricorra in via eccezionale e temporanea e nel rispetto dei criteri di cui alla sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 72AD.2009/D.00847 del 2.11.2009

**STABILITO** pertanto di approvare le "nuove linee guida sull'attività professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende del S.S.R."

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al ramo

**AD UNANIMITÀ DI VOTI**

**DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- di approvare le "nuove linee guida sull'attività professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende del S.S.R." di cui al documento allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità

**LINEE GUIDA SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA  
DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E DEL RUOLO SANITARIO  
DELLE AZIENDE DEL S.S.R.**

## 1. PREMESSA

Con la D.G.R. n. 2364 del 06.11.2000 la Regione Basilicata approvava le Linee Guida per l'attività professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende del S.S.R., in attuazione del DPCM del 27.03.2000.

A distanza di dieci anni, stante il mutato quadro normativo di riferimento (derivante dalle nuove competenze regionali in materia di sanità conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione e dalle "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria" emanate con la Legge 3 agosto 2007, n.120), si rende necessario procedere ad un aggiornamento delle stesse.

Le presenti linee-guida si inseriscono inoltre nell'ambito della complessiva strategia ed azione regionale volta a migliorare e garantire la piena accessibilità alle prestazioni sanitarie

## 2. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E DEL RUOLO SANITARIO DELLE AZIENDE DEL S.S.R.

Ai fini e per gli effetti delle presenti linee guida per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

Per attività libero-professionale intramuraria si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata.

Si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

Per quelle discipline con limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CCNL 08-06-2000 si possono considerare prestazioni erogate in regime libero-professionale quelle prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende sanitarie ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge.

Ai fini di cui sopra si individuano, in maniera non esaustiva, le seguenti discipline ed attività con limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria:

- Dialisi;
- Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG);
- Anestesia e rianimazione;
- Radiologia.

Sono altresì considerate come erogate in regime libero professionale le prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende ai propri dirigenti nei casi in cui, anche a seguito di ogni intervento organizzativo volto a superare le criticità, il personale presente nella struttura interessata risulti insufficiente a consentire l'adeguato svolgimento delle attività istituzionalmente dovute (ad es. turni di servizio) e/o a fronteggiare in tempi congrui la domanda di prestazioni proveniente dall'utenza.

Lo svolgimento di tali prestazioni può essere richiesto dalle Aziende previa verifica di quanto sopra ed in coincidenza con tutte o parte delle seguenti ulteriori circostanze:

- a) quando siano state bandite procedure per la copertura, a tempo determinato o indeterminato, di tutti o parte dei posti vacanti;
- b) quando non sia possibile remunerare le prestazioni effettuate con altre voci retributive (straordinario, retribuzione di risultato);

nel caso in cui, nei settori interessati, si sia fatto ricorso a convenzioni con professionisti esterni, si dovrà ridurre il ricorso a tali professionisti e rendere disponibili le risorse economizzate per remunerare l'attività libero-professionale del personale dipendente; in presenza di liste di attesa o laddove sia necessario garantire adeguati livelli di assistenza non conseguibili con l'attività ordinaria del personale in servizio. Nei casi in cui l'applicazione del precedente punto b) si riferisca allo svolgimento di turni, le Aziende, fermo restando il limite massimo di remunerazione previsto dalla contrattazione collettiva, applicheranno tariffe differenziate ove le attività richieste siano rese in condizioni di piena operatività ovvero siano di mera attesa e/o guardia.

Le attività libero professionali rese su richiesta dell'Azienda devono comunque rispettare il rapporto con quelle istituzionali.

Sono altresì considerate attività prestate in regime libero-professionale, su richiesta dell'Azienda, quelle svolte in presenza di liste di attesa superiori agli standards prefissati e comunque comportanti un impegno quantitativamente superiore, a parità di organico, a quello effettuato nell'anno precedente o nell'anno del triennio precedente che presenti risultati quantitativamente più elevati.

## 2.1 Categorie professionali

L'attività libero - professionale intramuraria è svolta dai dirigenti dipendenti con qualifica di medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale. Relativamente ai medici convenzionati interni si rinvia a quanto previsto dalla convenzione vigente stipulata a livello nazionale.

## 2.2 Soggetti ed enti destinatari

E' destinatario della presente disciplina il personale del Servizio Sanitario Regionale, dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera e dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dall'IRCCS CROB di Rionero in Vulture.

## 2.3 Tipologie di attività libero professionale

L'esercizio dell'attività libero professionale avviene fuori dall'impegno di servizio e si può svolgere, ai sensi dell'art. 55 comma i del CCNL, nelle seguenti forme:

- 1) individuale;
- 2) in equipe;
- 3) su richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altre aziende del SSN o altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse;
- 4) su richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende e enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con l'equipe dei servizi interessati.
- 5) su richiesta dell'Azienda nei casi e/o per le finalità di cui alla precedente lettera d, ovvero per far fronte alla necessità di adeguati livelli di assistenza

## 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ INTRAMURARIA

I Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, avvalendosi del Collegio di Direzione aziendale, adottano entro 90 giorni dalla notifica delle presenti linee guida e in conformità alle disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, un apposito provvedimento per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

Il provvedimento deve regolamentare le seguenti tipologie di attività che possono essere svolte in regime di libera professione intramuraria:

1. attività specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, di laboratorio e di riabilitazione, svolta in spazi interni all'azienda o in strutture esterne non accreditate;
2. attività ambulatoriale svolta negli studi professionali privati, anche fuori dal territorio regionale
3. attività di ricovero sia in regime ordinario che a ciclo diurno (day hospital e day surgery);

4. attività aziendale a pagamento richiesta da terzi;
5. attività libero professionale a pagamento svolta in altre Aziende del SSN o in strutture non accreditate;
6. attività integrative richieste dall'azienda ai propri dirigenti;
7. attività libero professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione;

### **3.1 Attività libero professionale ambulatoriale svolta in spazi interni all'azienda o in strutture esterne non accreditate.**

In ogni azienda sanitaria vanno individuati idonee strutture e spazi da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria previa contrattazione aziendale (art. 4 CCNL vigente comma I lettera g). L'attività libero professionale può essere svolta anche negli spazi destinati all'attività istituzionale purché in orari diversi per le due attività (istituzionale e libero professionale) privilegiando e garantendo quella istituzionale.

In carenza di spazi interni, o per particolari motivi da esplicitarsi nei provvedimenti aziendali, vanno individuati fuori dell'azienda spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture pubbliche e/o private non accreditate con le quali stipulare apposite convenzioni.

Le convenzioni sono autorizzate dalle regione entro i limiti temporali previsti dalla legge n.120/2007 e s.m. i.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della L. n.120/2007 può essere prevista l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, rispondenti ai criteri di congruità e idoneità, tramite l'acquisto e/o la locazione, previo parere vincolante del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 502/92 o qualora esso non sia costituito, di una Commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero professionale intramuraria, costituita a livello aziendale.

Ai fini dello svolgimento dell'ALPI l'Azienda, con l'apposito regolamento aziendale, da adottarsi in conformità alle presenti linee guida, nonché oggetto di consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali:

a) definisce le tariffe minime delle prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, di laboratorio d'intesa con i dirigenti interessati.

La tariffa deve essere remunerativa dei costi sostenuti dalle aziende e, pertanto, deve essere necessariamente scomposta in modo tale da evidenziare almeno le seguenti voci:

- compensi spettanti al libero professionista;
- compensi spettanti al personale di supporto;
- costi, anche forfettariamente determinati, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature. In tale voce si deve tener conto che per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio la quota percentuale della tariffa destinata all'azienda dovrà essere compresa tra il 40% e il 60%;
- quota percentuale destinata alle finalità di cui al successivo punto c).

In ogni caso la quota percentuale della tariffa destinata all'azienda non può essere inferiore al 40%.

Le tariffe delle singole prestazioni non possono comunque essere di importo inferiore a quelle previste dalle normative vigenti in materia di tariffe delle prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale; pertanto, fatto salvo il valore minimo di cui sopra, ogni dirigente può proporre le proprie tariffe.

- b) Individua adeguati meccanismi di verifica annuale delle tariffe, anche ai fini dell'art. 3 comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- c) garantisce, nella determinazione delle tariffe e nelle modalità della loro ripartizione, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale intramuraria, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria individuati dall'apposita commissione paritetica di cui al punto m).  
Tali somme vengono periodicamente ripartite pariteticamente tra i dirigenti individuati i quali, in rapporto alle somme erogate, svolgono volumi aggiuntivi di attività definiti dalla Direzione Generale nell'ambito di appositi programmi di attività ovvero di prevenzione e di educazione sanitaria, formazione professionale interna e esterna;
- d) garantisce che le tabelle delle prestazioni ambulatoriali con le relative tariffe, individuate dallo specialista quali prestazioni da erogare in regime libero professionale e concordate con l'azienda, siano inserite con procedura distinta nel sistema di prenotazione (CUP aziendale) disponibile presso ogni azienda sanitaria della Regione Basilicata e rese disponibili alla prenotazione su tutto il territorio regionale, secondo calendari di attività proposti dal dirigente e concordati con l'azienda;
- e) prevede l'apertura, senza ulteriori oneri aggiuntivi, per un congruo numero di ore, degli sportelli CUP presenti nelle strutture interne dove viene svolta l'attività libero professionale, al fine di garantire l'incasso delle somme versate dai cittadini che usufruiscono delle prestazioni in regime libero professionale.  
Nel caso di impossibilità all'apertura delle casse le somme relative all'attività libero professionale intramuraria saranno incassate dal dirigente che rilascerà ricevuta provvisoria per essere interamente versate nei giorni successivi, attraverso gli sportelli CUP, all'azienda che provvederà all'invio all'utente della fattura o ricevuta e quindi ad accreditare al professionista le somme spettanti dopo aver effettuato le trattenute delle quote ad essa spettanti, delle quote per il personale di supporto, delle quote destinate al fondo comune nonché ai relativi conguagli.
- f) definisce anche ove siano disponibili spazi interni adeguati per lo svolgimento dell'attività libero professionale, i casi in cui può tuttavia autorizzarsi il dirigente a svolgere l'attività in regime di libera professione negli studi professionali privati anche fuori del territorio regionale
- g) indica le modalità per l'individuazione del personale di supporto all'attività libero-professionale;
- h) specifica, laddove richiesto per particolari esigenze ovvero in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero-professionale, i casi in cui le Aziende possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale

amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con Società cooperative di servizi.

Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale, le Aziende possono altresì assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale.

Gli oneri relativi al personale sono a totale carico della gestione di cui all'art. 3 comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. La validità dei contratti è subordinata a pena di nullità all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il Direttore Generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'Azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda.

- i) fissa, tenendo conto che i volumi di attività libero professionale concordati in sede di budget non possono comportare per singolo dirigente un volume di prestazioni o un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali (art. 54 comma 5 e 6 CCNL), i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale. Le Aziende devono preventivamente quantificare, attraverso l'organismo paritetico di cui al punto successivo, il tempo necessario ad effettuare le prestazioni onde poter garantire il rispetto della norma di cui sopra; l'Azienda deve peraltro stabilire preventivamente la quota parte di prestazioni da svolgere in regime istituzionale;
- j) introduce per lo svolgimento dell'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale
- l) individua i criteri per la costituzione di una commissione paritetica quale organismo di promozione e verifica, costituita da dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'azienda. La commissione segnalerà al Direttore Generale la violazione di quanto concordemente pattuito
- m) stabilisce che l'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione, e in assenza, del consiglio dei sanitari, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda in disciplina altra rispetto a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, purché non emergano situazioni di incompatibilità.

- n) **precisa che La libera professione per sua caratteristica è attivata a titolo non gratuito. Nel rispetto dell'art.58 del codice deontologico, il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al ristoro delle spese ed in tal caso, è tenuto a fatturare al paziente al netto della sola quota di propria competenza**
- o) **istituisce un apposito servizio ispettivo, di verifica e di controllo, perché sia rispettato quanto disciplinato dal regolamento aziendale, in conformità alle presenti linee guida**
- p) **previene le situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale, di cui alla L. n.120/2007, art.1, comma 4, lett. e)**

#### **4. ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA NEGLI STUDI PROFESSIONALI PRIVATI**

Nella vigenza della possibilità di svolgere l'attività libero professionale in regime di intramoenia allargata, nonché nelle more del completamento delle procedure finalizzate ad assicurare lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in spazi propri interni all'azienda o in spazi ambulatoriali esterni, acquisiti tramite procedure di acquisto, locazione o stipula di convenzione (art.1, comma 4 L.120/2007), la stessa può essere svolta negli studi professionali privati ubicati sul territorio regionale o extraregionale.

Tale attività risulta incompatibile con l'attività intramuraria svolta all'interno delle strutture dell'Azienda.

L'attività libero professionale intramuraria negli studi professionali privati, anche extraregionali, può essere autorizzata dai direttori generali delle aziende sanitarie in caso di impossibilità a reperire adeguati spazi interni all'azienda o in strutture esterne non accreditate, nelle more del completamento delle ristrutturazioni edilizie necessarie per la disponibilità degli spazi, ovvero per particolari motivi di interesse dell'azienda e del SSR (ad es. finalità di recupero della mobilità) sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale dell'Azienda,
- b) il dirigente autorizzato a svolgere l'attività libero professionale in studi professionali privati, fermo restando la quantificazione della stessa in rapporto all'attività istituzionale, deve definire e comunicare l'orario di svolgimento della stessa nel rispetto prioritario delle esigenze di servizio;
- c) l'attività libero professionale intramuraria negli studi professionali deve essere svolta di norma in una unica sede nell'ambito del territorio della regione o fuori regione. Qualora il dirigente interessato svolga attività professionale in più sedi della stessa regione, il direttore generale, sentito il Collegio di direzione e la Commissione paritetica, può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente ha sopportato per l'attivazione delle singole sedi, la prosecuzione dell'attività, oltre che nella sede ubicata nel territorio della Azienda Sanitaria locale territorialmente competente, in altre sedi, anche fuori regione
- d) il dirigente concorda con l'azienda le prestazioni, le relative tariffe e i calendari di attività da inserire nel sistema CUP delle prenotazioni e cassa esistenti in tutte le aziende della Regione Basilicata;  
le tariffe delle prestazioni erogate negli studi professionali sono definite dall'azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale; la tariffa deve comunque essere remunerativa delle quote spettanti per legge nonché dei costi sostenuti dalle aziende per le attività di prenotazione, incasso e liquidazione delle somme incassate dal dirigente, che non può comunque essere inferiore al 5% della tariffa, I costi per l'eventuale utilizzazione di personale a supporto e per la fornitura, preventivamente autorizzata, di dispositivi medici all'assistito (per esempio, manufatti protesici e/o ortodontici) sono posti a carico dell'azienda che vi provvede con i proventi tariffari del dirigente e fino alla concorrenza degli stessi. Le tariffe non possono comunque essere di importo

inferiore a quelle previste dalle normative vigenti in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale o a quelle previste dal medesimo professionista per le prestazioni erogate in attività libero professionale in spazi interni all'Azienda; i dirigenti rilasciano ricevute provvisorie su bollettario dell'azienda e provvedono contestualmente alla riscossione degli importi corrisposti dagli utenti. Le somme incassate, detratte a titolo di acconto, delle quote di loro spettanza nel limite massimo del 50% vengono versate, entro i successivi quindici giorni, nelle casse dell'azienda, utilizzando gli sportelli CUP, nelle casse dell'Azienda che provvederà alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli: sarà l'Azienda ad inviare all'utente la ricevuta definitiva o la fattura.

- e) nella determinazione delle tariffe e delle modalità della loro ripartizione, va comunque garantito una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale intramuraria negli studi professionali, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
- f) la commissione paritetica, di cui al precedente punto j), provvederà allo stesso modo alla promozione e verifica dell'attività libero professionale negli studi professionali privati.
- g) Gli specialisti operanti in strutture pubbliche o private convenzionate di altre Regioni non possono svolgere attività libero professionale presso le strutture private accreditate con il servizio sanitario della Regione Basilicata.

## 5. ATTIVITÀ DI RICOVERO

L'attività di ricovero in regime libero professionale è garantita in idonee strutture e spazi separati e distinti dei Presidi Ospedalieri della Regione Basilicata

Ai fini dello svolgimento di tali attività le Aziende stabiliscono che:

- a) la quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale, non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10 % dei posti letto della struttura. In ogni caso il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale;
- b) in carenza nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero, e fino alla loro realizzazione le aziende reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate da destinare ad attività professionale intramuraria;
- c) in relazione ai limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata ed in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare l'attività libero-professionale nonché alle dimensioni dell'azienda ed al numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti almeno nel numero di uno per ciascuna area dipartimentale, di norma in una unica struttura. Nella stessa

struttura possono, se necessario, essere individuati e attivati anche gli spazi per l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale;

- d) le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero ordinario o di day hospital vanno definite in misura non inferiore al valore della relativa tariffa DRG. La partecipazione alla spesa da parte della regione viene fissata nella misura del 70 % della tariffa DRG per le prestazioni effettuate nei presidi ubicati nel territorio regionale;
- e) i posti letto individuati per l'attività libero-professionale concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento;

#### **6. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AZIENDALE A PAGAMENTO RICHIESTA DA TERZI.**

L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, ove richieda lo svolgimento di prestazioni eccedenti i debiti istituzionali (ad esempio orario di lavoro e/o budget) può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e regolamentata come le altre attività libero professionali ovvero può essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Per tali prestazioni si stabilisce quanto segue:

- a) l'attività resa per conto dell'Azienda in altra struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve di norma garantire la rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- b) il provvedimento aziendale deve definire per le attività svolte per conto dell'azienda in regime libero-professionale:
1. i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
  2. l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione ove l'attività abbia luogo fuori dall'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute ove l'attività abbia luogo nell'orario lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
  3. le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese: i compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le specifiche prestazioni, fermo restando l'integrale ristoro dei costi sostenuti dall'Azienda;
- d) il provvedimento aziendale disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente al domicilio del paziente da parte del dirigente scelto. Le somme derivanti dalla suddetta attività vengono incassate dal dirigente che ha effettuato la prestazione, che ne rilascia ricevuta al paziente su apposito bollettario

dell'azienda. Le somme vengono versate nei successivi 5 giorni nelle casse dell'azienda che ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese successivo;

- e) rientra nel regime libero professionale l'attività di certificazione medico - legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione.

## **7. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA IN ALTRE AZIENDE DEL SSN O IN STRUTTURE NON ACCREDITATE**

Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, anche extraregionale, o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da apposita convenzione tra l'azienda e i soggetti interessati.

Il provvedimento aziendale deve definire:

- il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte;
- l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'equipe che ha effettuato la prestazione;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi ai professionisti interessati;
- la quota della tariffa spettante all'azienda.

## **8. ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA**

Il Direttore Generale può richiedere ai propri dirigenti, ad integrazione delle attività istituzionali, l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali in regime di attività libero professionale intramuraria allo scopo di ridurre le liste di attesa, concordando i volumi e/o i tempi (espressi in ore) di attività libero-professionale da svolgersi.

A tal fine l'Azienda, avvalendosi del collegio di direzione:

- programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;
- effettua, in applicazione del dettato della L n.120/2000, punti d e g del comma 4 - art.1, il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale per assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti e per il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale
- assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;

- assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'azienda;
- individua, ove necessario, specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.

#### **9. ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.**

Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale. Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;

Il provvedimento aziendale:

- a) definisce che alle attività libero-professionali intramurarie dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione si applicano le disposizioni del presente regolamento con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività;
- b) stabilisce che le attività libero-professionali individuali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dalle aziende nonché in via straordinaria ai sensi del punto 2 del presente documento, presso gli studi professionali privati nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda in maniera esauriente idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività professionale;
- c) definisce le modalità con cui il medico veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'azienda, all'esterno delle strutture aziendali le prestazioni richieste all'azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte. Non è consentito, comunque, l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. L'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal direttore generale dell'azienda. Le aziende prevedono specifici sistemi di controllo nei confronti del personale di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la specifica tipologia professionale;
- d) stabilisce le modalità per l'autorizzazione alla libera professione per l'esercizio delle attività di prevenzione previste dal D.L.vo 626 del 19.09.1994, purché non si verifichino situazioni di incompatibilità.

## 10. ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il provvedimento aziendale deve disciplinare, i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro, a favore:

- a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una equipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;
- b) del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;
- c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

## 11. Attività diverse dall'attività libero-professionale

Non rientrano tra le attività libero-professionali disciplinate dalle presenti linee guida, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del tesoro. di cui all'art. 5, comma 2. del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L 15 ottobre 1990. n. 295):"
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione a comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione. da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
- h)attività prestata in nome e per conto dell'Azienda in spazi messi a disposizione da strutture private accreditate nell'ambito di accordi volti a politiche di riduzione della mobilità sanitaria passiva

Le attività e gli incarichi ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7, dell'art. 72, della legge n. 448 del 1998 e possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell'azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

## 12. Limitazioni

Non possono essere erogate in regime di attività libero professionale le seguenti tipologie di prestazioni:

- i ricoveri nei servizi di emergenza e terapia intensiva (Unità coronariche, rianimazione e pronto soccorso);
- le attività di altissima specializzazione ad elevato rischio e con alti costi di gestione;
- quelle non riconosciute ufficialmente valide dal punto di vista diagnostico terapeutico;
- altre specifiche prestazioni individuate dal Direttore Generale.

## 13. Termini per l'attuazione

I direttori generali attuano le disposizioni di competenza in materia di attività libero-professionale entro il termine di 90 giorni dalla notifica delle presenti linee guida. La mancata assunzione dell'iniziativa configura le ipotesi e dà luogo alle sanzioni di cui al comma 11 dell'art. 72 , della legge n. 448 del 1998.